COMUNE DI POZZOLENGO

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE, ESTETISTA, CENTRO DI ABBRONZATURA (SOLARIUM), TATUAGGI E PIERCING

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. n.15 IN DATA 29/05/2007

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- Art. 2 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER L'ESERCIZIO ATTIVITA'
- Art. 3 SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'
- Art. 4 REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'
- Art. 5 LEGITTIMAZIONE A PRESENTARE LE DENUNCE
- Art. 6 ATTIVITA' SVOLTE NEL DOMICILIO
- Art. 7 CONSULTAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI
- Art. 8 MATERIE SOTTOPOSTE A PARERE CONSULTIVO
- Art. 9 MODALITA' DI CONSULTAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI
- Art.10 RICORSI

TITOLO II - NORME PER IL RICEVIMENTO DELLA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA'

- Art. 11 DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA'
- Art. 12 ESPOSIZIONI
- Art. 13 INIZIO DELL'ATTIVITA'
- Art. 14 MODIFICHE
- Art. 15 CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' O MODIFICA DELLA TITOLARITA' DELL'IMPRESA
- Art. 16 TRASFERIMENTO DELLA SEDE

TITOLO III - ATTIVITA' DI PIERCING E TATUAGGI

- Art. 17 ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'
- Art. 18 DISPOSIZIONI PER CHI GIA' ESERCITA L'ATTIVITA'
- Art. 19 DISPOSIZIONI PER COLORO CHE INTENDONO PRATICARE TALE
- ATTIVITA' IN ATTESA CHE VENGANO ISTITUITI I CORSI
- Art. 20 NORME E DIVIETI

TITOLO IV - ORARI E TARIFFE

- Art. 21 ORARI
- Art. 22 TARIFFE

TITOLO V - CONTROLLI E SANZIONI

Art. 24 - CONTROLLI

Art. 25 - SANZIONI

Art. 26 - ABUSIVISMO

Art. 27 - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1- OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina in tutto il territorio comunale l'attività di **ACCONCIATORE, ESTETISTA** (compreso **CENTRI DI ABBRONZATURA e SOLARIUM), TATUAGGI E PIERCING** siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitale e svolte in luogo pubblico e privato, anche a titolo gratuito, secondo quanto stabilito dalla **legge 17 agosto 2005 n. 174** e per quanto compatibili dalla Legge 14.02.1963, n., 161, modificata dalla legge 23.12.1970, n. 1142 ed integrata dalla legge 29.10.1984, n. 735, nonché dalla L.R. 15.09.1989, n. 48 e della legge 4.1.1990, n. 1, secondo quanto stabilito dalla Sentenza corte di cassazione n.4012 del 15.10.1999, dal D.d.g. Regione Lombardia 13.03.2003, n. 4259, e D.d.g. Regione Lombardia 27 aprile 2004 n. 6932.

E' attività di **ACCONCIATORE** l'attivita' professionale esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonche' il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare.

E' attività di **ESTETISTA**, quella che comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo e prevalente sia quello di mantenimento in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso la eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.

Si considera **inerente l'attività di estetista** e pertanto soggetto alla presentazione della Denuncia di Inizio Attività di cui al successivo Titolo II, l'esercizio delle seguenti attività:

- attività di massaggio e ginnastica estetica;
- attività di disegno epidermico o trucco semipermanente;
- attività di onicotecnico , intesa come tale esclusivamente l'attività di ricostruzione e lavorazione di unghie ;

Si considera **NON inerente l'attività di estetista** e pertanto non soggetto alle norme di cui al Titolo II del presente Regolamento , l'esercizio delle seguenti attività:

attività di massaggio con finalità di carattere terapeutico;

- attività di ginnastica sportiva ed educazione fisica con finalità terapeutiche;
- centri di dimagrimento;
- o attività di applicazione di unghie artificiali e decorazione di unghie;
- attività di riflessologia solistica e metamerica;
- attività di massaggi aromaterapici, connettivali, ayurvedici-yoga;
- attività di massoterapia in generale;

L'elencazione delle attività di cui ai commi 1 e 2 ha carattere indicativo e non tassativo .

Le attività di massaggio terapeutico configurano un'attività sanitaria che deve essere effettuata da personale in possesso del titolo abilitante alla professione di fisioterapista e massoterapista .

E' attività di **CENTRO DI ABBRONZATURA o SOLARIUM**, quella che consiste nell'utilizzo su tutto il corpo o parte di esso di lampade abbronzanti a raggi UV-A abbinate o non ad altre attività estetiche. Tale attività è assimilata all'attività di estetista e l'uso dei prodotti definiti in base alle direttive CEE, e delle apparecchiature in essa consentite, sono regolamentate dalla legge 1/90.

E' attività di **TATUAGGIO** la colorazione permanente di parti del corpo mediante l'introduzione sottocutanea ed intradermica di pigmenti con l'ausilio di aghi, oppure con tecnica di scarificazione al fine di formare disegni o figure indelebili e perenni.

E' attività di **PIERCING**, la perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano allo scopo di inserire oggetti decorativi di diversa forma o fattura .

Nel caso in cui le attività di **ACCONCIATORE, ESTETISTA (o CENTRI ABBRONZATURA, SOLARIUM), TATUAGGI E PIERCING** vengano svolte in palestre, clubs, circoli privati, case di cura, ospedali, ricoveri per anziani o a domicilio degli stessi, istituti di estetica medica, profumerie, e qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di qualsiasi prodotto, devono sottostare alle leggi e disposizioni di cui al primo comma del presente regolamento.

Non sono soggette al presente regolamento le attività della lavorazione del capello che non comportino prestazioni applicative sulla persona, ma soltanto la produzione di un bene commerciale e nelle quali si compiono atti cruenti o curativi proprie delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie previste dal testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 2 - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER L'ESERCIZIO DELL' ATTIVITA'

Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di ACCONCIATORE, o chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di ESTETISTA, e/o di CENTRO DI ABBRONZATURA (SOLARIUM) deve presentare Denuncia di Inizio Attività al competente Servizio Commercio del comune .

Non è consentito lo svolgimento dell'attività di ACCONCIATORE ED ESTETISTA in forma ambulante, salvo che la stessa sia esercitata a favore di persone impegnate in attività inerenti la moda, spettacolo o persone ammalate, immobilizzate o handicappate, ovunque esse residenti, da titolari collaboratori, soci o dipendenti di imprese già autorizzate ad operare in sede fissa, come previsto dal presente regolamento.

Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attivita' di acconciatura deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale di cui all'articolo 3 della legge 17 agosto 2005 n° 174.

I trattamenti e i servizi relativi all'attività di acconciatore possono essere svolti anche con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 713, e successive modificazioni. Alle imprese esercenti l'attivita' di acconciatore, che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, non si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni.

ART. 3 - SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'

La denuncia di Inizio attività presentata è valida per l'intestatario e per i locali in essa indicati. Possono essere esercitate congiuntamente più attività nello stesso locale, purché il titolare sia in possesso delle rispettive qualificazioni professionali, o esista un socio lavorante provvisto della relativa qualificazione professionale.

L'attivita' professionale di acconciatore puo' essere svolta unitamente a quella di estetista anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una societa'. E' in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attivita'. Le imprese di acconciatura, oltre ai trattamenti e ai servizi sopra indicati, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

Le attività soggette a Denuncia di Inizio possono iniziare decorsi 30 giorni dalla presentazione della denuncia d'inizio attività.

Entro 60 giorni dall'inizio dell'attività dovrà essere prodotto il certificato di iscrizione all'albo imprese artigiane, o registro delle imprese per le imprese non artigiane, salvo proroga in caso di comprovata necessità .

Il mancato adempimento comporta l'emissione , da parte del responsabile del del settore commercio, del provvedimento inibitorio del prosieguo dell'attività .

ART. 4 - REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'

L'attività di Acconciatore è esercitata previo possesso da parte dell'impresa dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione all'albo imprese artigiane se trattasi di ditta individuale o di impresa societaria avente i requisiti previsti dalla legge 08.08.1985, n. 443; iscrizione al registro imprese della Camera di commercio nel caso di società non artigiane;
- b) idoneità sanitaria del personale addetto, ivi compreso il titolare ai sensi delle disposizioni vigenti;
- c) idoneità igienico sanitaria dei locali e delle attrezzature.
- d) qualificazione professionale del titolare o della maggioranza dei soci lavoranti o del direttore dell'azienda, conseguita ai sensi dell'art. 3 della Legge 17/8/2005 n. 174 e dell'art. 3 della legge 4.1.1990 n. 1.

Analogamente per l'esercizio delle attività di Estetista, Centro di Abbronzatura, Solarium, dovranno essere posseduti, o dichiarati di rispettare, i requisiti sopra indicati .

ART. 5 - LEGITTIMAZIONE A PRESENTARE LE DENUNCE

Le DIA presentate per l'attività di Acconciatore e/o Estetista devono essere presentate dal richiedente legale rappresentante della società, o titolare di ditta individuale ; nel caso di società non artigiane, è obbligatorio indicare un soggetto che assume la direzione dell'azienda , il quale dovrà essere in possesso della qualificazione professionale relativa all'autorizzazione richiesta. I soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista dovranno essere comunque in possesso della qualificazione professionale.

ART. 6 - ATTIVITA' SVOLTE NEL DOMICILIO

Le attività di Acconciatore ed Estetista, possono essere svolte anche presso il domicilio dell'esercente a condizione che siano rispettate le disposizioni vigenti in materia igienico-sanitaria e siano consentiti eventuali controlli da parte delle autorità competenti .

ART. 7 - CONSULTAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI

In riferimento alle materie di cui al successivo articolo il funzionario responsabile del settore competente alla gestione amministrativa delle attività di cui al presente regolamento, prima dell'adozione degli atti amministrativi di cui alle lettere a, b , c del successivo articolo, provvede ad acquisire il parere consultivo delle associazioni di categoria locali, o in alternativa della Commissione provinciale per l'artigianato costituita presso la Camera di Commercio di Brescia .

ART. 8 - MATERIE SOTTOPOSTE A PARERE CONSULTIVO

Il parere consultivo previsto al precedente articolo si riferisce alle seguenti materie :

- a) Sospensione dell'attività per più di quattro mesi nell'arco dell'anno solare;
- b) Adozione di nuovi regolamenti o modifiche al presente regolamento ;
- c) Fissazione degli orari di esercizio dell'attività ;

Potrà essere inoltre richiesto parere consultivo alle associazioni di categoria in relazione a tutti quegli argomenti che l'amministrazione comunale ritenesse utili per una corretta gestione dello specifico comparto.

ART. 9 - MODALITA' DI CONSULTAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI

Al fine della richiesta del parere consultivo di cui ai precedenti articolo 6 e 7, il responsabile del Servizio competente alla gestione amministrativa delle attività di cui al presente regolamento, provvede ad inviare copia degli atti per i quali si richiede il parere con le modalità di trasmissione ordinarie di posta, direttamente tramite incaricato, oppure mediante fax. La richiesta del parere dovrà essere accompagnata da copia dell'atto in relazione al quale si richiede il parere e da tutti gli allegati ritenuti utili per consentire l'espressione del parere medesimo .

Il parere formulato dalle associazioni interpellate, di natura non vincolante, dovrà pervenire all'amministrazione entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta, e sarà valutato ai fini istruttori prima dell'adozione degli atti finali in questione.

ART. 10 - RICORSI

Il provvedimento del responsabile del Servizio Commercio che inibisce il prosieguo dell'attività iniziata sulla base di DIA , deve essere motivato e notificato al richiedente entro 30 gg. dalla data di presentazione della domanda.

Contro il provvedimento suddetto del responsabile del servizio è ammesso ricorso entro 60 gg. dalla notifica al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, mentre entro 120 giorni è ammesso ricorso al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199..

TITOLO II – NORME PER IL RICEVIMENTO DELLA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA'

ART. 11 - DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA'

Le Denuncie di Inizio Attività , per l'esercizio delle attività oggetto del presente Regolamento devono essere presentate all'Amministrazione Comunale – Servizio Commercio e devono contenere i seguenti requisiti essenziali:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente; denominazione o ragione sociale della ditta, nonché sede e partita IVA;
- b) esatta ubicazione del locale o dei locali ove esercitare l'attività

Alla Denuncia, dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- a) planimetria dei locali dove si intende svolgere l'attività;
- b) certificato di qualificazione professionale del richiedente o della maggioranza dei soci o del direttore nel caso di società non artigiana, (o autocertificazione);
- c) copia dell'atto costitutivo se trattasi di società;

Nel caso di società artigiana ai sensi della legge 08.08.1985, n. 443 deve essere indicato il socio o i soci in possesso della qualifica professionale relativa all'autorizzazione richiesta.

Allegata alla Denuncia di Inizio Attività per Estetista e/o ACconciatore, il soggetto denunciante potrà allegare il parere igienico sanitario preventivo (o definitivo) direttamente richiesto ed ottenuto dalla competente ASL relativamente ai locali sede dell'attività . In alternativa l'utente , con la medesima richiesta di autorizzazione o contestualmente alla presentazione della DIA , potrà richiedere alla competente ASL il rilascio del suddetto parere igienico sanitario tramite lo Sportello Unico Imprese del comune .

In ogni caso l'esercizio dell'attività di acconciatore e/o estetista ed attività assimilate, è subordinato al rispetto della normativa igienico sanitaria relativamente ai locali ed alle attrezzature utilizzate .

Nella DIA per l'attività di estetista ed attività assimilate, e/o Acconciatore dovrà essere espressamente dichiarato il rispetto di ogni altra disposizione contenuta nel regolamento comunale specifico .

La Denuncia di Inizio Attività per l'attività di estetista e per l'apertura di un centro di abbronzatura, deve essere corredata da un atto notorio sostitutivo in cui si dichiarerà che le apparecchiature utilizzate sono conformi alla legge n° 1/90.

La Denuncia di Inizio Attività per Estetista e Centro di abbronzatura, e/ o Acconciatore presentata all'amministrazione comunale è soggetta al bollo nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni.

Per l'esercizio dell'attività di estetista, Acconciatore, e per l'apertura di un centro di abbronzatura, non è previsto il rispetto di alcuna distanza da altre analoghe attività .

ART. 12 - ESPOSIZIONI

La copia della Denuncia di Inizio Attività presentata per l'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento, dovrà essere esposta nel locale destinato all'attività ed esibita a richiesta dei funzionari od agenti della forza pubblica o di quelli preposti al controllo sanitario.

Coloro che esercitano l'attività presso enti, istituti, associazioni o eccezionalmente presso il domicilio del cliente devono recare con sé copia della DIA presentata ,ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

ART. 13 - INIZIO DELL'ATTIVITA'

L'esercizio dell'attività di acconciatore e/o estetista potrà iniziare trascorsi almeno 30 giorni dalla presentazione della DIA; contestualmente all'effettivo inizio il titolare/denunciante dovrà inviare comunicazione in tal senso al comune, anche via fax, nella quale dovrà attestare la data di effettivo inizio dell'attività. Entro 60 giorni dall'inizio dell'attività dovrà essere prodotto il certificato di iscrizione all'albo imprese artigiane o registro delle imprese per le imprese non artigiane, salvo proroga in caso di comprovata necessità.

A seguito dell'accertamento del mancato adempimento , il responsabile del servizio commercio competente provvederà ad emettere provvedimento inibitorio di prosieguo dell'attività nel caso in cui per la medesima sia stata presentata la Denuncia di Inizio Attività .

ART. 14 - MODIFICHE

Ogni modifica sostanziale dei locali rispetto a quanto autorizzato inizialmente, dovrà essere preventivamente notificata al responsabile del Servizio Commercio del comune, e contestualmente all' ASL competente per territorio.

Nella notifica dovrà essere autocertificato il rispetto della normativa igienico sanitaria relativamente alle modifiche operate ; il competente servizio commercio del Comune potrà disporre verifiche dell'autocertificazione presentata .

ART. 15 - CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' O MODIFICA DELLA TITOLARITA' DELL'IMPRESA.

Nel caso di cessazione dell'attività di Estetista ,Centro di Abbronzatura e Acconciatore , sarà sufficiente presentare idonea comunicazione al Servizio Commercio del comune, indicando la data di cessazione medesima .

Nel caso in cui il richiedente, in possesso della qualificazione professionale succeda ad una attività esistente e regolarmente autorizzata, dovrà presentare idonea comunicazione di subentro al responsabile del servizio commercio del comune, allegando copia del contratto di cessione di azienda ed autocertificazione del rispetto della normativa igienico sanitaria relativamente ai locali sede dell'attività.

In caso di morte o di invalidità permanente del titolare dell'attività di Estetista e/o Acconciatore, il coniuge e i figli potranno subentrare e proseguire l'esercizio dell'attività mediante presentazione di specifica DIA secondo quanto previsto dal comma precedente secondo le modalità di seguito indicate .

In caso di decesso del titolare, gli aventi diritto alla successione, possono proseguire l'esercizio dell'attività per il periodo previsto nel 3° comma dell'art. 5 della legge 443/1985, senza l'accertamento della qualificazione professionale, purché l'attività venga svolta da personale qualificato.

Decorso il citato periodo, l'attività dovrà cessare, salvo che uno dei legittimi eredi non comprovi di essere in possesso dei requisiti professionali richiesti dalle vigenti disposizioni normative.

ART. 16 - TRASFERIMENTO DELLA SEDE

Coloro che intendono trasferire la sede dell'attività in un'altra località del territorio comunale, dovranno presentare Denuncia di Inizio Attività , al Servizio Commercio del comune, osservando le norme del presente regolamento.

LA Denuncia di Inizio Attività per il trasferimento ha effetto immediato e consente il prosieguo dell'attività nei nuovi locali .

Per i nuovi locali dovrà essere autocertificato il possesso dei requisiti igienicosanitari prima dell'inizio attività , relativamente anche alle attrezzature utilizzate .

Il Responsabile del Servizio Commercio potrà richiedere alla competente ASL la verifica delle condizioni igienico sanitarie dei locali e delle attrezzature comunque sempre in ogni momento dell'attività stessa .Nel caso in cui a seguito del controllo suddetto dovessero accertarsi ipotesi di mancato rispetto della normativa suddetta, il Responsabile del Servizio Commercio di concerto

con il responsabile del servizio Polizia Locale, anche su segnalazione della competente ASL, provvederà all'emissione dei provvedimenti sanzionatori previsti dalle normative vigenti, anche in relazione ad eventuali fattispecie accertate di false dichiarazioni.

TITOLO III - ATTIVITA' DI PIERCING E TATUAGGI

ART. 17 - ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

L'esercizio dell'attività di Piercing e Tatuaggi , è sottoposto alla presentazione di Denuncia di Inizio Attività al Servizio Commercio del Comune ; copia della stessa sarà inviata a cura del Servizio Commercio all'Azienda Sanitaria Locale. Nella Denuncia di Inizio Attività deve essere indicato:

- cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente;
- la denominazione o ragione sociale della ditta, nonché la sede ed il numero di partita IVA;
- l'esatta ubicazione dei locali ove sarà esercitata l'attività;
- la tipologia delle attrezzature utilizzate;
- il nominativo e l'indicazione del titolo abilitante e delle informazioni sul corso professionale frequentato dall'operatore;

L'attività deve essere svolta nel rispetto delle norme igienico-sanitarie di cui al punto e) del Decreto D.G. Regione Lombardia 27 aprile 2004, n. 6932 "Linee guida per l'esercizio delle attività di tatuaggio e /o piercing."

ART. 18 DISPOSIZIONI PER CHI GIA' ESERCITA L' ATTIVITA'

Coloro che già esercitano l'attività con autorizzazione comunale, devono presentare al Dipartimento Medico dell'ASL di competenza una autocertificazione dove l'operatore dichiara di essere a conoscenza delle norme igienico – sanitarie che tale attività comporta.

Sarà cura dell'ASL, verificare, se necessario l'esistenza e il mantenimento dei requisiti dichiarati e l'impegno a frequentare il primo corso istituito.

ART. 19 DISPOSIZIONI PER COLORO CHE INTENDONO PRATICARE TALE ATTIVITA' IN ATTESA CHE VENGANO ISTITUITI I CORSI

Coloro che intendono iniziare l'attività in attesa che vengano istituiti i corsi, devono presentare al Sindaco del Comune e al Dipartimento di Prevenzione Medico dell'ASL una denuncia d'inizio attività, nei termini di cui al precedente art. 18.

Alla comunicazione deve essere allegata un'autocertificazione che attesti di essere a conoscenza delle norme igienico sanitarie che tale attività comporta e l'impegno a partecipare al primo corso utile obbligatorio istituito dalla Regione o da altro organismo accreditato, inviando successivamente l'attestato conseguito.

ART. 20 - NORME E DIVIETI

Chiunque intenda sottoporsi ad un trattamento di Tatuaggio o Piercing deve sottoscrivere una dichiarazione di consenso e dove afferma di essere stato informato sui rischi legati all'esecuzione e sulle precauzioni da tenere dopo l'effettuazione del Tatuaggio o Piercing medesimo.

E' vietato eseguire Tatuaggi o Piercing in sedi anatomiche nelle quali sono possibili conseguenze invalidanti permanenti o in parti dove la cicatrizzazione è particolarmente difficile.

E' VIETATO eseguire Tatuaggi o Piercing ai MINORI DI ANNI 18, senza il consenso dei genitori o del tutore.

TITOLO IV - ORARI E TARIFFE

ART. 21 - ORARI

Gli orari giornalieri delle attività disciplinate nel presente regolamento, nonchè delle giornate di chiusura annuali sono stabiliti con Ordinanza del Sindaco, sentite le associazioni degli esercenti locali.

E' fatto obbligo di esporre l'orario di apertura e chiusura in maniera ben visibile dall'esterno del negozio.

E' concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti di orario.

E' facoltativo stabilire un giorno di chiusura settimanale.

ART. 22 - TARIFFE

Il titolare dovrà esporre le proprie tariffe in maniera ben visibile all'attenzione della clientela, possibilmente in prossimità della cassa dell'esercizio stesso.

TITOLO V - CONTROLLI E SANZIONI

ART. 24 - CONTROLLI

Gli agenti di Polizia Municipale incaricati alla vigilanza delle attività previste nel presente regolamento, sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali, compresi quelli presso il domicilio in cui si svolgono le attività suddette .

ART. 25 - SANZIONI

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento , quando non costituiscano un reato contemplato dal codice penale o da altre leggi o regolamenti generali, sono accertate e soggette alla sanzione pecuniaria da un minimo di 300 ad un massimo di 500 euro .

ART. 26 - ABUSIVISMO

Il responsabile del servizio commercio del Comune ordina in via immediata la cessazione delle attività previste e disciplinate nel presente regolamento, quando la stessa sia esercitata senza che sia avvenuta la preventiva presentazione di denuncia di inizio attività e quindi abusivamente.

Decorsi 10 giorni dall'ordinanza , qualora la stessa non venga rispettata, il responsabile del servizio dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato e la trasmissione degli atti all'Autorità Giudiziaria.

Nel caso di esercizio abusivo dell'attività prevista dal presente regolamento, per la sanzione amministrativa prevista si fa riferimento al precedente articolo 25 .

A seguito di presentazione di denuncia di inizio per attività di acconciatore e/o estetista , tatuaggi e/o piercing, la mancata presentazione della comunicazione di effettivo inizio comporta l'applicazione al trasgressore della sanzione pecuniaria di cui al precedente articolo 25 .

ART. 27 - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'

L'esercizio dell'attività di Acconciatore, Estetista ed attività assimilate, Tatuaggi e Piercing, può essere sospesa per violazione delle disposizioni vigenti in materia.

La sospensione sarà disposta qualora vengano meno i requisiti soggettivi ed oggettivi che hanno consentito l'inizio dell'attività.

La sospensione dell'attività di acconciatore e/o estetista potrà essere sospesa qualora il denunciante non abbia presentato la documentazione richiesta entro i termini di cui al precedente art. 13.

La sospensione dell'attività per gravi motivi di salute , o per cause che comunque comportino una sospensione dell'attività per oltre trenta giorni,

dovrà essere comunicata dall'esercente al comune preventivamente o comunque entro 3 giorni dal verificarsi dell'evento che causa la sospensione . La mancata comunicazione di sospensione comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria di cui al precedente articolo 25 .